



Aspetti problematici dell'attuale disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

di **Giorgio Mantovano**
Dottore commercialista in Milano

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Caratteri generali dell'istituto - 3. L'evoluzione normativa dei criteri per la determinazione del credito d'imposta - 4. L'abolizione della condizione di reciprocità - 5. La natura similare dell'imposta estera - 6. La problematica individuazione dei redditi prodotti all'estero - 7. La modalità di calcolo del credito d'imposta - 8. La modalità di richiesta della detrazione del credito d'imposta - 9. L'accoglimento della cosiddetta "Per-Country Limitation" - 10. L'assenza nella normativa interna del cosiddetto "Matching-Credit" - 11. Imputazione del credito d'imposta per i redditi esteri prodotti da società personali e da imprese familiari.

1. Introduzione

L'istituto del "credito d'imposta", conseguente all'acquisizione in Italia dei redditi di fonte estera, è relativamente nuovo nell'ordinamento tributario italiano (1).

Introdotta dalla legge di delega al Governo per la realizzazione della Riforma tributaria, ha fatto seguito all'adozione nel nostro Paese del principio della personalità dell'imposta (*world wide principle*), originario dei sistemi anglosassoni, in virtù del quale i soggetti residenti in uno Stato sono in esso tassati per i redditi ovunque prodotti, anche mediante stabili organizzazioni all'estero.

(1) La relazione ministeriale che accompagnava lo schema dell'art. 18 del D.P.R. n. 597/1973 rilevava che la normativa posta in essere non trovava riscontro in precedenti istituti del nostro ordinamento tributario, eccezione fatta per l'imposta cedolare (trattenuta in acconto su quella dovuta a titolo di imposta complementare sul reddito complessivo) la quale, si sottolineava, offriva pochi punti di contatto con l'istituto previsto dalla legge delega, avente più generalizzato campo di applicazione.

La relazione citata chiariva inoltre che "ai fini di un'armonica costruzione giuridica, si è tenuto conto, per quanto possibile, della disciplina di questo istituto in quei Paesi che già da tempo l'hanno introdotto nei propri sistemi tributari, uniformandola ai principi ispiratori della Riforma tributaria".

Detto criterio, accolto ormai dalla maggior parte dei sistemi fiscali progrediti, si è contrapposto al sistema di imposizione a carattere reale (o territoriale), in base al quale, invece, è individuato un criterio di collegamento oggettivo tra reddito prodotto e luogo di produzione.

Autorevole dottrina ha posto in risalto la circostanza che nell'ordinamento tributario l'accoglimento dell'uno o dell'altro sistema non è mai integrale ed esclusivo, difatti: "in quelli a base personale, spesso, si assoggettano ad imposta redditi facenti capo a non residenti, così come in quelli a carattere reale si tassano talvolta redditi prodotti all'estero da soggetti residenti" (2).

(2) Così, P. Cacace, *Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*, in "Guida fiscale italiana", Imposte dirette, UTET, 1980; in senso conforme anche Le circolari del Corriere tributario, il *Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*, in "Circ." n. 1/1988, pag. 16.

In generale, sul fenomeno della doppia imposizione, vedasi Adonnino, voce *Doppia imposizione* in "Enc. Dir.", vol. XIII, pagg. 1007 e seguenti.

Con particolare riguardo alla nozione di "doppia imposizione internazionale", alle cause relative ed alle misure atte ad evitarla, cfr. M. Vitale, voce *Doppia imposizione* (Dir. intern.), in "Enc. Dir.", vol. XIII, pag. 1009; l'Autore rileva che tale patologico fenomeno è riscontrabile nelle seguenti circostanze:

a) conflitto tra due ordinamenti, uno dei quali adotta un criterio di collegamento personale (residenza, cittadinanza, luogo di costituzione, sede principale, ecc.) e l'altro un criterio di collegamento reale;

b) conflitto tra due sistemi a base personale, i quali accolgono criteri di individuazione della propria residenza, idonei a far rientrare uno stesso reddito nell'ambito della propria potestà impositiva;

c) conflitto tra due ordinamenti fiscali a carattere reale, che considerano un determinato reddito o bene come prodotto ed esistente nell'ambito del proprio territorio;

L'applicazione del principio di tassazione dell'utile mondiale, congiuntamente al criterio seguito da ogni Stato di assoggettare ad imposizione i redditi prodotti nel territorio in cui esso è sovrano, indipendentemente dalla nazionalità del percipiente, ha generato una delle possibili cause di duplice gravame fiscale internazionale sul reddito di fonte estera.

Al fine di eliminare, o quanto meno mitigare, questo deteriore fenomeno, il Legislatore delegante ha previsto, ricorrendo ad un'espressione assai generica, "l'attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento" [art. 2, n. 20 ed art. 3, n. 3), L. 9 ottobre 1971, n. 825] (3).

Prima di analizzare la traduzione normativa delle anzidette direttive, occorre ricordare che le norme interne che disciplinano l'istituto in esame posseggono un carattere "residuale", trovando applicazione nei casi in cui non esista una Convenzione internazionale avverso la doppia imposizione o allorquando il regime dettato dall'ordinamento italiano risulti più favorevole di quello convenzionale (cfr., l'art. 128 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).

Attualmente l'Italia occupa i primi posti a livello mondiale, relativamente al numero di Nazioni con cui sono regolamentati, in modo globale e pattizio,

d) conflitto derivante dalla diversa interpretazione data allo stesso principio giuridico dalle Autorità amministrative.

Sul tema dei meccanismi normativi rivolti ad ovviare la doppia imposizione internazionale, vedasi: M. Ingrosso, *Il Credito d'imposta*, Giuffrè, 1984, pag. 217, G.C. Croxatto, *La tassazione del reddito derivante da attività internazionale nel quadro della riforma tributaria*, in "Dir. Prat. Trib.", 1972, I, pag. 10.

(3) Con riguardo ai dubbi di conformità costituzionale della legge delega all'art. 76 della Costituzione, a causa della manifesta genericità della delega e dell'assenza di principi e criteri direttivi nel delineare la struttura dell'istituto in questione, la dottrina non ha mancato di sottolineare le proprie perplessità: C. Sacchetto e M. Barassi, *Il credito d'imposta*, in "Gazz. Val. Com. Int.", 1987, pag. 784, scrivono: "ci si chiede ancora come possa aver correttamente operato, quanto meno sempre da un punto di vista della legittimità costituzionale, il Legislatore dei testi unici cui, pure in base all'art. 17, comma 3, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, competeva di "...eliminare ogni eventuale contrasto con i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge", vale a dire la legge delega n. 825".

Di opinione diversa A. Manzitti, *Il "Foreign Tax Credit", Operazioni internazionali e fiscalità*, in Edizioni de "Il Sole-24 Ore", 1987, pag. 17, il quale rileva che il prospettato dubbio di incostituzionalità sembrerebbe invece fugato "anche sulla scorta della considerazione che proprio l'assenza di criteri e direttive, come ha consentito al Legislatore delegato di 'modellare' l'istituto in esame, allo stesso modo può consentire un'ampia possibilità di intervento in rettifica di quegli aspetti maggiormente bisognosi di miglioramenti, pur rimanendo all'interno del sistema tracciato dalla stessa legge-delega".

i rapporti fiscali in materia di doppie imposizioni sul reddito.

Dall'esame degli accordi post-Riforma emerge tendenzialmente l'adesione alle modifiche approntate in sede internazionale al Modello di Convenzione OCSE del 1963, recepite nel medesimo schema OCSE del 1977 (4).

In questa sede, sarà nostro interesse soffermare l'attenzione su talune zone d'ombra che, malgrado il recente avvento del T.U., ancora caratterizzano l'impostazione strutturale nonché la formulazione normativa dell'istituto, così come disciplinato dall'ordinamento tributario interno.

2. Caratteri generali dell'istituto

La figura giuridica del credito d'imposta per i redditi di fonte estera (5) è attualmente disciplina-

(4) Un'esauriente disamina delle linee di tendenza degli accordi internazionali conclusi dall'Italia avverso la doppia imposizione internazionale sui redditi e sul patrimonio è svolta da M. del Giudice, *Lo stato attuale delle Convenzioni sottoscritte dall'Italia*, in "Rass. Trib.", Quaderno n. 2/1986, pag. 59.

Sullo specifico tema del Trattato OCSE, vedasi anche: E. Liccardi-A. Pistone, *Diritto tributario internazionale*, Cedam, 1986, pag. 193 ss.; P. Gherarducci, *I trattati contro le doppie imposizioni*, in "Ipsa Informatica", 1984; lo Studio introduttivo svolto dalla Commissione per i rapporti internazionali, istituita presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Milano e Lodi, *Il Modello OCSE 1987-Convenzioni contro la doppia imposizione*; O. Asciani e G. Carpenzano (a cura di): *Rapporti con l'estero: profili fiscali e valutari*, in "Banca Commerciale Italiana", 1982, pag. 51; M. Piazza, *Imprese italiane all'estero ed estere in Italia*, Pirola, 1987, pag. 167.

(5) Nella recente e fondamentale monografia, cui si rinvia peraltro per la ricchezza delle note bibliografiche, M. Ingrosso, *op. cit.*, pag. 121, perviene, a seguito di una puntuale ricostruzione strutturale e funzionale della nozione giuridica del credito d'imposta, alla seguente definizione: "Il credito d'imposta è il diritto di credito disposto a favore di un contribuente reso nelle forme e nelle procedure di diritto tributario per il conseguimento dei fini propri dello stato di benessere collettivo ovvero per fini di reazione all'ingiustificato arricchimento del Fisco".

L'Autore spiega con finalità di politica economica, volte al perseguimento della neutralità all'esportazione, l'attribuzione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

In particolare, intravede in tale diritto di credito un "ausilio economico pubblico" che si può presentare sotto forma di attenuazione del carico fiscale dei redditi di fonte estera, se concesso in misura limitata, o nella veste del finanziamento delle imposte estere, se attribuito in misura integrale.

Da un punto di vista teorico, altro pregevole scrittore, il Glendi, *I crediti d'imposta*, in "Il reddito d'impresa nel nuovo Testo Unico", Cedam, 1988, pag. 233, individua criticamente nel credito d'imposta, non già un credito nel significato tecnico, bensì una posizione di "interesse legittimo variamente condizionata", che non dà luogo a situazioni autonomamente rilevanti e direttamente azionabili. Sempre sul tema, cfr. M. Turchi, *Credito d'imposta*, in "Riv. dir. fin. esc. fin.", 1987, pag. 338, secondo il quale il credito del contribuente verso l'Erario accoglie crediti che derivano da versamenti d'imposta indebiti e da versamenti d'imposta dovuti, cui corrisponde la distinzione tra rimborsi e restituzioni.

In particolare, l'Autore ritiene che il credito d'imposta per i

ta dagli artt. 15 e 92 del D.P.R. n. 917/1986: il primo con riguardo alle persone fisiche, alle società personali ed equiparate nonché alle imprese familiari, il secondo relativamente alle società di capitali ed enti commerciali residenti.

In particolare l'art. 92 citato sancisce l'espresso rinvio alle norme di cui all'art. 15, le quali ribadiscono, con alcune modifiche ed integrazioni lo schema concettuale contemplato dall'art. 18 del D.P.R. n. 597/1973.

L'apparato normativo dell'istituto consta di 5 commi:

1) nel primo, sono evidenziati i requisiti per beneficiare del meccanismo in esame e la misura di fruibilità dello stesso;

2) nel secondo, è regolamentata l'applicazione del credito d'imposta in ipotesi di redditi provenienti da più Stati esteri (la cosiddetta "Per - Country Limitation");

3) nel terzo, sono chiarite le modalità ed i tempi per la richiesta del credito d'imposta;

4) nel quarto, sono specificati i casi di non spettanza dello stesso;

5) nel quinto, è disposta la modalità di attribuzione del *Tax Credit* per le imposte assolute all'estero dalle società di persone, dalle società equiparate nonché dalle imprese familiari, indicate nell'art. 5 del TUIR.

Dalla lettura ed analisi delle norme menzionate apparirà evidente, da un lato, l'intenzione del Legislatore di superare i più macroscopici difetti dell'istituto, e dall'altro la circostanza che, malgrado gli sforzi compiuti, numerosi aspetti si dimostrano tuttora lacunosi ed in attesa di una più adeguata considerazione legislativa, al fine di rendere realmente ininfluenza il fattore fiscale nella scelta dell'operatore economico residente tra l'investimento interno e quello estero.

Allo stato attuale, prescindendo dall'operatività dei Trattati internazionali contro le doppie imposizioni, la competizione sui mercati internazionali appare pesantemente condizionata non solo dal sistema fiscale del Paese estero nel quale concretamente si opera, ma anche e soprattutto da quello di residenza (6).

redditi prodotti all'estero rientri tra le ipotesi di crediti derivanti da pagamenti dovuti, alla stessa stregua del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa, delle ritenute d'acconto, del credito Iva.

In senso conforme, di recente, R. Lizzul, *Riflessioni sul credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*, in "Boll. trib.", 1988, pag. 1959.

(6) Con riguardo al concetto di neutralità fiscale a livello internazionale, la dottrina suole distinguere tra:

1) neutralità all'esportazione, quando confronta due analoghi

3. L'evoluzione normativa dei criteri per la determinazione del credito d'imposta

Anteriormente all'entrata in vigore del TUIR, il Legislatore fiscale aveva fondato la struttura del meccanismo in esame sui seguenti presupposti:

a) la produzione del reddito all'estero e la sua imputazione ad un soggetto passivo d'imposta residente;

b) la doppia imposizione, sia nazionale che estera, su quel reddito;

c) la reciprocità di trattamento, intesa nel senso di consentire la detrazione delle imposte assolute all'estero, nei limiti ed alle condizioni in cui lo Stato estero impositore accordava il credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'Italia;

d) l'esistenza del requisito della similarità dell'imposta estera rispetto a quella applicata in Italia;

e) il pagamento in "via definitiva" del tributo estero.

In particolare, l'art. 18 del D.P.R. n. 597/1973 (a

investimenti di capitale effettuati da imprenditori dello stesso Stato, il primo all'interno, il secondo all'estero;

2) neutralità all'importazione, quando considera il trattamento fiscale che due eguali investimenti di capitale, indirizzati nella stessa località estera, subiscono nei differenti Stati di residenza degli investitori.

Sul punto, cfr. il Documento del Département des affaires économiques et sociales-Nations Unies, *Principes directeurs concernant les conventions fiscales entre Pays développés et Pays en voie de développement*, 1979, pag. 4.

In dottrina vedasi l'accurata ed esauriente disamina di G. Maisto, *Imposizione dei redditi prodotti all'estero e competitività internazionale*, in "Dir. e Prat. Trib.", 1981, I, pag. 1145.

Dalle argomentazioni svolte emerge in modo evidente la correlazione tra il regime impositivo del reddito di fonte estera (worldwide o territoriale) e l'obiettivo della neutralità fiscale.

L'opinione tradizionale (cfr. P. Musgrave, *Criteria for foreign tax credit*, in "Taxation and Operation Abroad, Symposium", 1960, pag. 83; Idem, *Taxation of Foreign Investment Income. An Economic Analysis*, 1963, pag. 8; Sato e Bird, *International aspects of the taxation of Corporations and shareholders*, 22 IMF Staff Papers, 1975, pag. 384, 408; H-W. Sinn, *Kapitaleinkommensbesteuerung. Eine Analyse der intertemporalen, internationalen und intersektoralen Allokationswirkungen*, 1985, pag. 178-179) secondo cui la "worldwide taxation", in combinazione con lo strumento del credito d'imposta, meglio persegue le ragioni dell'efficienza economica e dell'equità, è disattesa da recenti studi che rivalutano, al contrario, il ricorso all'imposizione del reddito su base territoriale, quale strumento di più efficace neutralità fiscale.

Vadasi in questo senso i contributi di: K. Vogel, *World-wide or source taxation of income?*, in "Rass. Trib.", 1988, I, pagg. 259 e seguenti; Idem, *Taxation of Foreign Income - Principles and Practice*, in "Bulletin for International Fiscal Documentation", 1985, pag. 9; N. Ture, *Taxing Foreign Source Income*, in "U.S. Taxation of Foreign Business Abroad", 1975, pagg. 38, 39; la risoluzione del 38° Congresso IFA tenutosi il 16-21 settembre 1984 a Buenos Aires, in "Bulletin for International Fiscal Documentation", 1984, pag. 545; tra gli studiosi italiani, G. Maisto, *Operazioni internazionali e fiscalità*, in "Edizioni de Il Sole-24 Ore", 1987, pagg. 134-135.

cui l'art. 9 del D.P.R. n. 598/1973 si conformava relativamente all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) nella sua versione originaria disponeva che, verificandosi le condizioni anzidette, le imposte pagate nello Stato estero venivano ammesse in detrazione dall'Irpef (o dall'Irpeg) per un ammontare non superiore ai 2/3, né inferiore al 25% della quota dell'imposta italiana proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.

In assenza del requisito della reciprocità di trattamento, la detrazione era invece consentita per un ammontare non superiore al 25% della detta quota.

Indubbiamente, una tale configurazione del meccanismo di concessione del credito d'imposta lasciava persistere, a parità di oneri fiscali nazionali ed esteri, una duplice imposizione sul reddito di fonte estera, di importo pari:

a) in regime di reciprocità di trattamento, ad 1/3 della quota di imposta italiana proporzionalmente attribuibile, rispetto al reddito complessivo dichiarato in Italia, al reddito prodotto all'estero;

b) in mancanza di reciprocità, al 75% della quota menzionata. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria riconosceva esplicitamente che: "ne derivavano effetti che influenzavano negativamente anche la posizione concorrenziale degli imprenditori nazionali che svolgevano attività all'estero, specie nelle ipotesi in cui gli stessi si trovavano ad operare in Paesi per i quali non si realizzava la condizione di reciprocità e che non di rado rappresentavano sbocchi favorevoli per la nostra imprenditoria" (7).

Al fine di rimuovere le accennate limitazioni e rendere più concorrenziale l'azione delle imprese italiane sui mercati internazionali, il Legislatore provvedeva, con gli artt. 30 e 39 del D.P.R. n. 897 del 30 dicembre 1980, a rivedere taluni aspetti dell'istituto in esame, sostituendo il comma 1 sia dell'art. 18 del D.P.R. n. 597 che dell'art. 9 del D.P.R. n. 598.

A seguito della citata modifica normativa, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1980, veniva consentita, concorrendo la condizione di reciprocità, la detrazione del tributo assolto all'estero dall'imposta dovuta nello Stato di residenza, fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi di fonte estera ed il reddito complessivo.

Viceversa, in ipotesi di difetto di reciprocità, la detrazione risultava, invece, ammessa fino al limite del 90% della quota, come sopra determinata, se

(7) Così la circolare ministeriale n. n. 42 del 12 dicembre 1981, in "il fisco" n. 2/1982, pag. 213.

trattavasi di reddito d'impresa e fino al 50% se si faceva riferimento ad altri redditi (8).

L'intervento legislativo si dimostrava piuttosto parziale, risolvendosi esclusivamente in una differente misura del credito d'imposta da accordare, nonché in una più precisa definizione del concetto di reciprocità di trattamento (9).

In definitiva, permanevano insuperate le perplessità dottrinali riferite all'opportunità della condizione di reciprocità, alla rigida applicazione del requisito della similarità dell'imposta, all'assenza nell'ordinamento tributario italiano di una definizione di "reddito prodotto all'estero", all'operatività del *Tax Credit* in ipotesi di perdite, alla sorte delle imposte estere ritenute indetraibili ed alle discrasie conseguenti al carattere di "definitività" richiesto al tributo pagato nello Stato della fonte.

Purtroppo, malgrado qualche passo in avanti compiuto, anche il Legislatore del testo unico non si è dimostrato in grado di dissipare i tanti problemi suscitati dal concreto funzionamento dell'istituto in esame (10).

Come si vedrà dalla disamina svolta nei successivi paragrafi, rimane oggi inalterata la significatività di molte tra le critiche riferite ed evidente l'esigenza dell'operatore economico impegnato all'estero di un più illuminato assetto normativo, che non lo mortifichi nella capacità di competizione internazionale.

(8) Per esempi numerici relativi al funzionamento del meccanismo indicato, anteriormente ed in seguito all'entrata in vigore del TUIR, vedasi in dottrina: M. Maccarrone, *Teoria e tecnica delle imposte sui redditi*, vol. I, Giuffrè, 1978, pag. 180; G. Casati, *Redditi prodotti all'estero e doppia imposizione*, in "Gazz. Val. Comm. Intern." n. 21/1983, pag. 1468; M. Piazza, *op. cit.*, pag. 170; A. Casertano e N. Pollari, *Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*, in "il fisco", n. 3/1988, pag. 496; M. Barassi, *Imposte pagate all'estero: quali sono le novità*, in "Gazz. Val. Comm. Intern.", n. 8/1988, pag. 436; M. Leo-F. Monacchi-M. Schiavo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 1988, pagg. 134 e seguenti; S. Di Ciaccia, *Il credito d'imposta per i lavoratori all'estero nel nuovo testo unico delle imprese*, in "Dir. Prat. Trib.", 1988, I, pagg. 1049 e seguenti.

(9) Circa la sussistenza della condizione di reciprocità di trattamento, il D.P.R. n. 897/1980 precisava, innovando, che essa si configurava non solo quando lo Stato estero attribuiva il credito d'imposta per i redditi della stessa natura prodotti in Italia, ma anche nel caso in cui l'ordinamento estero prevedeva un regime agevolativo per i redditi menzionati.

Per un'analisi puntuale delle novità introdotte, cfr. F. Menti, *Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dopo il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897*, in "Boll. Trib.", 1981, pag. 746.

(10) Di recente V. Uckmar, *Introduzione*, in "Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico", Cedam, 1988, pag. 243, ha espresso il timore che "la nostra legislazione sia ancora inadeguata, contraddittoria, punitiva per le operazioni internazionali e particolarmente a danno delle nostre imprese".

4. L'abolizione della condizione di reciprocità

Nei confronti del requisito di reciprocità, inteso quale limite al godimento integrale o parziale del credito d'imposta, la dottrina non aveva difficoltà a denunciarne l'inadeguatezza logica oltre che giuridica, ravvisando in quel presupposto un fattore penalizzante l'economicità delle imprese impegnate soprattutto nei Paesi sottosviluppati (11). In particolare, l'On. Usellini nella relazione al progetto di testo unico sottolineava:

1) la manifesta assurdità della presenza della condizione in questione quando le imprese italiane operano in Stati, la cui legislazione tributaria non preveda che i cittadini ivi residenti vengano a produrre redditi in Italia;

2) la circostanza che la legge di delega al Governo per la Riforma tributaria, nel subordinare la concessione del credito d'imposta a "criteri e modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento" (12), intendeva fare riferimento non già ai cittadini italiani, bensì ai soli cittadini stranieri residenti in Italia.

In altri termini, il principio della reciprocità avrebbe dovuto semplicemente essere concepito allo scopo di evitare che l'Italia concedesse ad uno straniero residente fiscalmente in Italia un credito d'imposta più favorevole di quello concesso da uno Stato estero ad un italiano ivi residente.

Le obiezioni richiamate hanno finalmente trovato accoglimento nel comma 1 dell'art. 15 del T.U., il quale ha abolito del tutto dall'istituto l'inadeguata presenza della condizione in questione.

(11) Vedasi al riguardo le acute note critiche evidenziate da: G.C. Croxatto, *Aspetti internazionali della tassazione del reddito*, in "Il reddito d'impresa, incontri con il Banco di Roma", Convegno di Studi, 10-12 dicembre 1973, vol. III, tomo II; Idem, *La tassazione del reddito dei residenti con attività all'estero e dei non residenti operanti in Italia*, in "Riv. Dott. Comm.", 1974, pag. 837; Idem, *Redditi prodotti all'estero da soggetti residenti*, in "il fisco" n. 31/1986, pag. 4882; sul punto l'Autore rilevava che la condizione di reciprocità, alla stregua di quanto avviene negli ordinamenti stranieri, avrebbe dovuto valere solo nei confronti dei soggetti stranieri residenti e non già indiscriminatamente con riguardo a tutti i residenti. Conformemente: A. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Giuffrè, 1978, vol. II, pagg. 58 e 59; M. Ingrosso, *op. cit.*, pag. 232; G. Maisto, *op. cit.*, pag. 1164; B. Gangemi, *Gli ostacoli di natura fiscale ai movimenti internazionali di capitali tra casa madre e sue sussidiarie*, in "Giur. Imp.", 1984, IV, pag. 1471; A. Manzitti, *op. cit.*, pag. 24; O. Dini, *Il credito d'imposta per le imposte assolute all'estero*, in "Operazioni internazionali e fiscalità", Edizioni de "Il Sole-24 Ore", 1987, pag. 335; il parere della Commissione parlamentare dei Trenta al progetto di testo unico; C. Sacchetto e M. Barassi, *op. cit.*, pag. 75; E. Liccardo, *Il regime fiscale dei non residenti*, in "Dir. Prat. Trib.", 1988, I, pag. 68.

(12) Cfr. artt. 2, n. 20) e 3 n. 3), L. 9 ottobre 1971, n. 825, con riguardo rispettivamente alle persone fisiche e giuridiche.

5. La natura simile dell'imposta estera

La formulazione normativa del credito d'imposta e la sua attribuzione presuppongono che sussista un'analogia o similarità tra l'imposta assolta nel Paese estero e l'imposta italiana sul reddito.

Il Manzitti puntualmente rileva che: "il requisito della similarità, pur se non espressamente esplicitato dal testo normativo, è richiesto dalla collocazione dell'istituto in esame nell'ambito della disciplina delle imposte sul reddito" (13).

La condizione menzionata importa che sia la legislazione fiscale interna che quella dello Stato estero accolgano una qualificazione simile della nozione di "reddito", quale presupposto imponibile.

Ma una tale ricerca appare problematica se si ha riguardo non già agli ordinamenti stranieri che adottano il principio della tassazione dell'utile su scala mondiale, bensì a quelle legislazioni fiscali soprattutto degli Stati in via di sviluppo (africani ed arabi) che presentano tributi così difformi dalle imposte italiane sul reddito.

In questi Paesi, il cui sistema tributario è delineato con criteri meno sofisticati del nostro, i redditi prodotti nel territorio, relativamente ad alcuni settori economici, sono assoggettati a forme surrogatorie di imposizione diretta, atte ad agevolare l'attività di accertamento e riscossione dello Stato.

La concessione del *Tax Credit* resta pertanto subordinata all'inquadramento, nell'ambito dell'imposizione diretta, dell'imposta sostitutiva estera, il che avviene allorché dette imposte assumono un identico presupposto imponibile (14).

(13) Cfr. A. Manzitti, *op. cit.*, pag. 21, il quale risalta la circostanza che la relazione ministeriale allo schema dell'art. 18 del D.P.R. n. 597/1973 ammetteva nel computo del credito d'imposta i tributi pagati all'estero e "corrispondenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche". In tal senso, cfr. anche S. Mayr, *La tassazione dei redditi esteri per le società di capitali*, in "Boll. Trib.", 1978, pag. 821.

(14) Sul punto vedasi M. Ingrosso, *op. cit.*, pag. 234, il quale sottolinea anche che "il riferimento alla identità di presupposto imponibile tra imposta surrogatoria e imposta surrogata non può essere risolutivo, dal momento che, per definizione, l'imposta sostitutiva, il quanto imposta autonoma, ha un presupposto suo proprio differente da quello dell'imposta cui essa si surroga per finalità tecnico-tributaria (ad esempio facilitare la riscossione) o agevolativa". Sul tema dell'imposizione sostitutiva, cfr. dello stesso Autore, *Annotazioni sulle imposte sostitutive*, in "Dir. Prat. Trib.", 1983, I, pag. 440; Antonini, *I regimi fiscali sostitutivi*, Milano, 1969; Polano, *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari sostitutivi*, in "Dir. Prat. Trib.", 1972, I, pagg. 253 e seguenti. Sostenitore dell'irrelevanza del regime impositivo dei redditi esteri è S. Capolupo, *La tassazione dei redditi prodotti all'estero*, in "il fisco" n. 35/1980, pag. 3247, per il quale è sufficiente che detti redditi "siano sottoposti, isolatamente o cumulativa-

In questo senso, difatti, si è espresso di recente il Ministero delle finanze nei confronti della "taxe forfaitaire", assolta in via definitiva da un'impresa italiana operante, senza stabile organizzazione, in Algeria.

Si ricorda che, dopo un iniziale diniego all'attribuzione del credito d'imposta, motivato dal convincimento che il prelievo forfettario non costituisse un tributo mobiliare (15), il Ministero, spinto nel riesame della questione da un parere contrario reso dall'Avvocatura generale dello Stato, è ritornato sui suoi passi, riconoscendo alla "taxe forfaitaire" natura di vera e propria imposta diretta (16).

Nella fattispecie l'operatore ha potuto dunque esercitare il diritto al credito d'imposta, ma la vicenda, anche se risolta, ha consentito di evidenziare concretamente le difficoltà connesse alla ricerca di quel carattere di "similarità" richiesto al tributo estero, nonché i disagi arrecabili da una rigida interpretazione ministeriale.

L'art. 15 del T.U. trascura l'essenzialità della questione, la quale meriterebbe, al contrario, come avverte la più sensibile dottrina, una più meditata considerazione.

Al riguardo, si è suggerito al Legislatore di specificare puntualmente i requisiti di detraibilità riferiti ai tributi assolti all'estero, seguendo l'esempio dell'ordinamento tributario statunitense, ovvero pubblicando annualmente, con decreto ministeriale, una lista delle imposte estere il cui pagamento dia diritto all'applicazione del credito d'imposta (17).

mente, ad una o più imposte strutturate sulla falsa riga dell'Irpef o dell'Irpeg qualunque sia la loro denominazione o tecnica applicativa.

Della stessa opinione, A. Casertano, *I problemi irrisolti per i redditi prodotti all'estero*, in "il fisco", n. 3/1986, pag. 318.

(15) Risoluzione ministeriale n. 9/416 del 12 marzo 1979, in "Codice il fisco", Istruzioni ministeriali, anno 1979, secondo la quale la circostanza che il prelievo forfettario si verificasse "in assenza del necessario presupposto dell'imposizione diretta...", faceva sì che detto tributo estero fosse deducibile agli effetti della legislazione fiscale italiana, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 597/1973, non rendendosi dunque applicabile la disciplina del credito d'imposta.

(16) Risoluzione ministeriale n. 9/2540 del 21 aprile 1983, in "il fisco" n. 20/1983, pag. 2688, contenente il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, n. 2996/82, del 1° febbraio 1983, secondo cui: "resta risolutiva l'identità del presupposto d'imposta rappresentato, per la tassa forfettaria e per l'imposta sugli utili industriali e commerciali, dagli utili derivanti dall'esercizio di attività del genere considerato (art. 2, in relazione all'art. 234 del citato codice delle imposte dirette)".

Sul tema, cfr. A. Ianni Alice-R. Betti, *Sul credito per le imposte pagate all'estero il Ministero cambia rotta*, in "Corr. Trib.", 1983, pag. 904 e ss.

(17) Cfr. G. Maisto, *Imposizione...*, op. cit., pag. 1165.

L'Autore nella sua articolata e comparata analisi risalta la più

6. La problematica individuazione dei redditi prodotti all'estero

L'ordinamento tributario italiano ed in particolare la disciplina del credito d'imposta, così come delineata dai decreti della Riforma nonché per ultimo dal T.U., non ha mai chiarito i criteri atti ad individuare un "reddito prodotto all'estero" da parte di un residente, eccezione fatta per i redditi provenienti da immobili situati all'estero, per i quali, ai fini impositivi, si è adottato il ricorso al criterio della *lex rei sitae* (art. 84, comma 2, T.U.).

Eppure, la localizzazione all'estero della fonte del reddito prodotto acquista rilevanza decisiva al fine di:

- 1) beneficiare del meccanismo del credito d'imposta in esame;
- 2) escludere da Ilor i redditi derivanti da attività commerciali esercitate per mezzo di una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, T.U.).

Soffermandoci in questa sede, per ragioni di economia del lavoro, esclusivamente sul punto 1), evidenziamo, in conseguenza del citato vuoto normativo e ministeriale, le contrastanti posizioni assunte al riguardo dalla più sensibile dottrina.

Da parte di alcuni studiosi (18), si è argomentato che l'interpretazione dell'espressione "reddito prodotto all'estero" da un residente potrebbe essere ricavata dall'utilizzo, in senso diametralmente opposto, dello schema concettuale di cui all'art. 19 del

elastica interpretazione accolta dalla legislazione fiscale degli USA, relativamente al requisito della similarità dei tributi assolti all'estero rispetto alle imposte sul reddito.

Il riferimento normativo è alla Sezione n. 903 dell'I.R.C. ed alle Regulations (1903-1-A) di applicazione di detta sezione, che spiegano i caratteri essenziali dell'imposta sostitutiva.

Molto interessante, peraltro, si dimostra il richiamo dello scrittore alla giurisprudenza della Suprema Corte USA, la quale nell'indicare i criteri di accertamento della natura dell'imposta accreditabile ha avuto sostanzialmente riguardo, non già alla forma con la quale lo Stato estero ha strutturato l'imposta sul reddito o al nome che le ha dato, bensì al fatto che il tributo estero mirasse o meno a tassare un utile.

Sul tema, vedasi anche dello stesso Autore, *Le innovazioni apportate per i rapporti internazionali*, in "Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico", Autori vari, Cedam, 1988, pag. 246; nonché A. Manzitti, *op. cit.*, pag. 22; C. Sacchetto e M. Barassi, *op. cit.*, pag. 775.

(18) Cfr. S. Mayr, *op. cit.*, il quale evidenzia altresì la natura meramente esemplificativa dell'enumerazione dettata dall'art. 19 del D.P.R. n. 597/1973, per non ripristinare il principio della territorialità con riguardo ai redditi prodotti all'estero da soggetti residenti, principio reso irrilevante dall'adozione in Italia del sistema di tassazione dell'utile su scala mondiale.

In dottrina ricorrono alla chiave interpretativa anzidetta anche R. Napolitano, *Credito d'imposta per i tributi pagati a Stati esteri*, in "Consulenza", 1978, 41 e ss.; S. Capolupo, *op. cit.*, pag. 3246; M. Ingrosso, *op. cit.*, pag. 228; A. Casertano, *op. cit.*, pag. 316.

D.P.R. n. 597/1973, ora art. 20 del T.U., attinente alla definizione dei redditi prodotti in Italia dai non residenti, nei cui confronti, come è noto, vige ai fini impositivi il criterio della territorialità (art. 3, comma 1, del T.U.).

Seguendo questo approccio, con riguardo ai redditi d'impresa, la fonte estera degli stessi presuppone la loro provenienza da una stabile organizzazione, sita nel territorio dello Stato estero, in senso esattamente speculare al disposto della lettera e) dell'art. 20 citato.

Si tratta di una tesi che, oltre a fare i conti con le incertezze conseguenti all'assenza nel nostro ordinamento tributario di una precisa nozione di "territorio dello Stato" (19), si scontra altresì con le perplessità cui dà luogo da tempo l'espressione non definita normativamente di "stabile organizzazione" (20).

Senza entrare nel merito degli sforzi profusi dalla giurisprudenza e dalla stessa dottrina al fine di ricostruire il concetto in questione, appare sufficiente sottolineare quanto l'indeterminatezza dei suoi caratteri distintivi possa nuocere all'imprenditore che eserciti la propria attività in Stati esteri che non hanno stipulato con l'Italia un'apposita Convenzione contro la doppia imposizione (specie taluni Stati asiatici, africani e del terzo mondo) o, che pur in presenza di un regime convenzionale, non siano comunque confortati da un'espressa disposizione che regolamenti i criteri di identificazione della stabile organizzazione (ad esempio talune Convenzioni non conformi al Modello OCSE del 1977).

In siffatte circostanze, la contraria interpretazione che di tale fenomeno può essere offerta dall'Amministrazione finanziaria italiana e dalle Autorità competenti dello Stato estero è suscettibile di determinare un duplice gravame fiscale sul reddito proveniente dall'estero.

(19) Cfr. "Comm. Trib. Centr.", Sez. XXIV, n. 7570, del 13 giugno-14 settembre 1985, in "il fisco" n. 1/1986, pag. 76.

(20) Sull'argomento, in dottrina: Vd. Uckmar, *L'evoluzione con particolare riguardo all'ordinamento italiano del concetto di stabile organizzazione delle imprese operanti nell'ambito di più Stati*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova", 1968, pagg. 261 e seguenti; Lovisolo, *Raccomandatorio marittimo e stabile organizzazione*, in "Dir. Prat. Trib.", 1977, II, pagg. 693 e seguenti; Idem, *Il concetto di stabile organizzazione nel regime convenzionale contro la doppia imposizione*, in "Dir. Prat. Trib.", 1983, I, pag. 1123; S.M. Carbone, *Stabile organizzazione e gruppo di imprese nel diritto internazionale tributario*, in "Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale", 1980, pagg. 1 e seguenti; Idem, *La nozione di stabile organizzazione e la sua operatività*, in "Operazioni internazionali e fiscalità", op. cit., pag. 45; F. Gallo, *La stabile organizzazione*, in "Il diritto tributario nei rapporti internazionali", Roma, 1986, pagg. 161 e seguenti; M. Del Giudice, *Redditi prodotti all'estero mediante stabili organizzazioni*, in "il fisco", n. 22/1985, pag. 3291.

Si tratta di una fattispecie facilmente configurabile quando, ad esempio, nella fonte del reddito l'ordinamento estero riconosce, al contrario dello Stato di residenza, l'esistenza dei requisiti della stabile organizzazione.

Allora, non potendo applicarsi il meccanismo del credito d'imposta, ossia la detrazione "imposta da imposta", permane la doppia imposizione, mitigata solo lievemente dalla possibilità per il residente di detrarre l'onere fiscale estero, quale componente negativo del reddito d'impresa, inerente all'espletamento dell'attività (21).

Ma aldilà delle considerazioni appena svolte, altra autorevole dottrina ha criticato il ricorso alla chiave interpretativa offerta dall'art. 20 citato, seguendo sostanzialmente due ordini di argomentazioni:

1) sostenendo che la disciplina del credito d'imposta, nell'imporre tra i suoi presupposti la fonte estera del reddito prodotto, non ha dettato "alcuna limitazione al riguardo" (22), di guisa che non è consentito all'interprete procedere all'integrazione della norma che determina il presupposto di fatto di un tributo, sulla base di un'applicazione analogica della legge, non consentita in materia tributaria dall'art. 23 della Costituzione (23);

2) sottolineando la diversa *ratio* dell'art. 20 menzionato rispetto alla norma relativa al credito d'imposta.

Difatti la prima disposizione sembrerebbe finalizzata a verificare il grado di collegamento tra reddito prodotto dal non residente e territorio, che giustifichi il prelievo tributario da parte dello Stato italiano, mentre per l'art. 15 in esame la localizza-

(21) Circa la possibilità di detrarre, in mancanza del beneficio del credito d'imposta, il tributo estero dal reddito d'impresa, è unanime la dottrina: cfr. R. Napolitano, op. cit.; G. Maisto, *Imposizione...*, op. cit., pag. 1160; M. Ingrosso, op. cit., pag. 235; A. Manzitti, op. cit., pag. 20; di questa opinione è anche l'Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 9/416 del 12 marzo 1979, cit.).

(22) Cfr. G.C. Croatto, *Redditi prodotti all'estero...*, op. cit., pag. 4882.

(23) Così H.D. Rosebloom-C. Garbarino, *Analisi comparata delle norme per la localizzazione dei redditi negli ordinamenti tributari italiano e statunitense*, in "Dir. Prat. Trib.", 1988, I, pag. 542.

Sul tema vedasi inoltre R. Santececchi, *Il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero*, in "Corr. Trib.", 1985, pag. 3307, secondo il quale il godimento del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero non presuppone l'esistenza ivi di una stabile organizzazione.

L'Autore cita in senso conforme la risoluzione ministeriale n. 9/2540 del 21 aprile 1983, citata, e ritiene che ai fini della determinazione del reddito prodotto all'estero occorra far ricorso ad "una apposita contabilità sezionale della 'gestione estera' distinta da quella generale, ovvero, più semplicemente a distinti svolgimenti di mastro attraverso i quali sia possibile determinare i risultati prodotti in Italia e quelli prodotti all'estero".

zione estera del reddito prodotto dal residente sarebbe determinata esclusivamente "ai fini dell'accreditabilità del tributo, essendo irrilevante o quasi il grado di connessione tra territorio e reddito" (24).

In mancanza, dunque, di strumenti idonei di diritto internazionale, la norma interna che regola l'istituto del *Foreign Tax Credit*, nel manifestare una lacuna sostanziale nella mancata fissazione dei criteri di individuazione dei redditi di fonte estera, non si è dimostrata in grado di superare il latente pericolo di una duplice imposizione internazionale (25).

Valutazioni di ordine equitativo hanno, pertanto, indotto la medesima dottrina, che ha tacciato di atteggiamento "empirico" il ricorso alla lettura a specchio dell'art. 20 del TUIR, a proporre una riformulazione legislativa dell'art. 15, che rimuovesse dai presupposti del beneficio del credito d'imposta il requisito, così denso di ambiguità interpretative, della produzione del reddito all'estero.

Si è scritto, e condividiamo l'opinione, che la fonte estera del reddito dovrebbe essere desunta dal luogo del pagamento dell'imposta, così da ritenere estero quel reddito che ha assolto il tributo di un ordinamento straniero, alla stessa stregua di quanto disposto da alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, stipulate dal Legislatore nazionale (26).

(24) Cfr. G. Maisto e M. Miscali, *Conclusioni*, in "Operazioni internazionali e fiscalità", in "Edizioni de 'Il Sole-24 Ore'", 1987, pag. 136, i quali, ad ulteriore conforto della tesi secondo cui la lettura "a specchio" dimostra uno scarso rigore giuridico, affermano: "l'art. 20 citato fa esclusivo riferimento a redditi e compensi mentre ai fini che interessano è rilevante la localizzazione delle componenti positive e negative del reddito".

Il Servizio centrale Ispettori tributari (SECIT) nella relazione sull'attività svolta dal Servizio nell'anno 1984, in "Dir. Prat. Trib.", 1985, I, pagg. 1544-1545, evidenzia l'assenza di una "disposizione che in modo esplicito tracci un confine tra costi ed oneri valorizzabili in Italia e costi ed oneri destinati a rimanere influenti nel nostro Paese".

Sul tema vedasi, inoltre, G. Maisto, *La tassazione dei redditi esteri nel sistema tributario italiano*, in "L'ordinamento tributario", a cura di A. Pistone, vol. V, Cedam, pag. 384 e ss.

(25) Con riguardo allo specifico tema degli strumenti atti ad eliminare la doppia imposizione internazionale, l'illustre G.A. Micheli, *Corso di diritto tributario*, UTET, 1984, pag. 68, afferma: "non possono essere sufficienti, a tal fine, norme interne, quale l'art. 67, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sull'accertamento, che applica il principio del *ne bis in idem* rispetto alle imposte sul reddito. Principio che non esiste, fino ad ora, nell'ordinamento internazionale".

(26) Così, G. Maisto e M. Miscali, *Conclusioni*, op. cit., pag. 138, i quali propongono una radicale eliminazione della tanto indefinita condizione di produzione all'estero del reddito, sancita dal comma 1 dell'art. 15 del TUIR, ritenendo assolutamente infondati i conseguenti timori di una extraterritorialità da parte di ordinamenti stranieri "in quanto è inverosimile che il legisla-

Indubbiamente, dal dibattito dottrinale in corso appare manifesta la necessità di un ulteriore ed esauriente intervento legislativo, attesa la cruciale importanza che l'argomento assume ai fini della competitività internazionale.

7. La modalità di calcolo del credito d'imposta

Il comma 1 dell'art. 15 citato stabilisce che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione".

Dal dettato legislativo emerge che, affinché possa configurarsi il credito d'imposta, occorre che vi sia una quota d'imposta italiana dovuta sul reddito complessivo tassabile.

Nella ipotesi in cui il reddito di fonte estera abbia segno positivo ed il risultato interno sia negativo, in misura tale da evidenziare un reddito complessivo imponibile nullo o di segno negativo, appare comprensibile che:

- 1) non vi è imposta dovuta in Italia;
- 2) l'imposta assolta all'estero sui redditi ivi prodotti, non trovando capienza nell'imposta italiana corrispondente al reddito estero, non gode del *Tax Credit* e risulta indetraibile.

Muovendo da queste considerazioni, si è criticamente obiettato che "se così dovesse concludersi, il reddito prodotto all'estero verrebbe assoggettato a una integrale doppia tassazione, nel momento in cui, negli esercizi successivi, la casa madre non potrebbe far valere la perdita, compensata precedentemente con il reddito estero, in riduzione, appunto, degli esercizi successivi a quello in cui è operata la compensazione" (27).

tore italiano possa isolatamente determinare una modifica normativa di uno Stato estero".

Gli autorevoli Autori suggeriscono al Legislatore una riformulazione dell'intero art. 15, con il comma 1 in particolare così modificato: "Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo su redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi tassati all'estero ed il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti esercizi ammesse in diminuzione".

(27) Cfr. O. Dini, *Il credito d'imposta...*, op. cit., pag. 335. Sul punto concorda la dottrina: vedasi A. Manzitti, op. cit., pagg. 27 e seguenti, il quale evidenzia nella fattispecie il contrasto con l'art. 53 della Costituzione; G. De Angelis, *Portata e principi informativi del testo unico*, in "Dottori commercialisti", giugno 1987, pag. 15; M. Perrone, *Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*, in "Commentario al testo unico delle imposte sui red-

Tra le novità introdotte dal T.U. nel calcolo del *Tax Credit* si constata il computo del reddito complessivo escludendo il riporto delle perdite di precedenti periodi d'imposta (28).

La formula normativa si conforma a quella pregevole opinione dottrinale secondo cui, in ipotesi di reddito complessivo negativo a causa del riporto delle perdite pregresse, la *ratio* della disposizione che consente il riporto in questione non avrebbe potuto escludere la concessione del credito d'imposta per inesistenza di una "quota d'imposta corrispondente" (29).

Il proposito del Legislatore di eliminare integralmente gli effetti distorsivi suscitati dal meccanismo del riporto predetto si è manifestato con maggiore compiutezza a seguito dell'emanazione del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Difatti, l'art. 5 di tale decreto ha stabilito che la quota che individua il limite di detrazione dell'imposta estera è determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente al reddito complessivo netto, senza tener conto delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotti all'estero (30).

diti", vol. I, Buffetti Editore, 1988, pagg. 256 e seguenti, il quale annota che il "procedimento è in contrasto con le finalità che l'istituto del credito d'imposta intende perseguire e vi è difformità di trattamento tra il contribuente che non ha pagato imposte in Italia per effetto di perdite pregresse ed il soggetto che subisce la perdita nello stesso periodo d'imposta in cui realizza il reddito all'estero". L'Autore sottolinea al riguardo la necessità di chiarimenti amministrativi o di pronunce giurisprudenziali.

(28) L'istituto del riporto a nuovo delle perdite, nei cinque periodi d'imposta successivi, previsto originariamente solo ai fini Irpeg dall'art. 17 del D.P.R. n. 598/1973, trasfuso nell'attuale art. 102 del TUIR, è stato altresì esteso, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 8 del TUIR ai soggetti passivi Irpeg, con riguardo alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società di persone, con l'esclusione delle perdite conseguite dalle imprese minori, dalle imprese commerciali che abbiano optato per il regime forfettario e da chiunque se relative a periodi d'imposta anteriori al 1985.

Di recente, in tema di disposizioni fiscali "antielusive", il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha previsto, agli artt. 26, comma 3 e 27, comma 1, con riguardo, rispettivamente, ai soggetti passivi Irpeg ed ai soggetti passivi Irpeg, limitazioni ai criteri di riporto delle perdite fiscali pregresse.

(29) Cfr. E. Nuzzo, *Sulla spettanza del tax credit in ipotesi di inesistenza di reddito imponibile in Italia a seguito del riporto a nuovo di perdite di precedenti esercizi*, in "Boll. Trib.", 1987, pagg. 869 e seguenti; R. Santecechi, *op. cit.*, pag. 3307, nonché il parere della Commissione parlamentare dei Trenta.

(30) Per un esempio numerico, vedasi R. Poli, *Disposizioni correttive di coordinamento e di attuazione del testo unico n. 917/1986 e disposizioni transitorie*, in "Boll. Trib.", 1988, pag. 519.

Appunti critici nei confronti della mancata omogeneità dei termini nel meccanismo di calcolo del *Tax Credit*, prima dell'e-

Pertanto, il rapporto atto a definire il *quantum* del tributo estero detraibile, risulta:

$$X = \frac{R.E. \times I}{R.C.}$$

dove R.E. = Reddito prodotto all'estero al lordo delle imposte ivi pagate;

I = Imposta italiana calcolata sul reddito complessivo netto, al lordo delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotti all'estero;

R.C. = Reddito complessivo netto o imponibile, computato al lordo dell'imposta pagata all'estero (allo scopo di evitare una doppia detrazione qualora si deducesse l'imposta dal reddito e successivamente l'imposta estera dall'imposta nazionale), nonché al lordo delle perdite di precedenti esercizi ammesse in diminuzione.

Il meccanismo di calcolo così delineato può attribuire al soggetto passivo residente il diritto al "rimborso" di imposte assolute all'estero, a titolo definitivo, anche quando a causa dell'istituto del riporto delle perdite non si configuri la corrispondente imposta italiana da versare.

In questo caso, il contribuente residente pur non pagando, nel periodo d'imposta in cui è riportata la perdita pregressa, nessuna imposta in Italia, può godere di un credito d'imposta che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U., ha diritto, a sua scelta, di computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo (cosiddetto "Carry Over"), ovvero di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Analoghe considerazioni valgono quando l'importo del tributo estero accreditato in Italia sia maggiore dell'imposta netta italiana (31).

Resta da chiedersi, a questo punto, quale sia la sorte delle imposte assolute all'estero eccedenti rispetto a quelle scomputabili nello Stato di residenza.

In Italia il Ministero delle finanze le ha ritenute indetraibili, considerata la loro natura di imposte sul reddito.

In altri Paesi industrializzati sono previsti, inve-

manazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 42 citato, sono avanzati da M. Piazza, *Imprese italiane...*, *op. cit.*

(31) Sul punto, cfr. M. Leo-F. Monacchi-M. Schiavo, *Le imposte sui redditi del testo unico*, Giuffrè, 1988, pag. 138.

ce, criteri maggiormente flessibili circa il trattamento fiscale di dette eccedenze.

In Giappone, ad esempio, è consentito il riporto in avanti di esse per i successivi 5 anni, fino alla concorrenza dell'importo del credito d'imposta non utilizzato relativo ai 5 anni precedenti (il cosiddetto "carry forward of unused limitation") (32).

Nell'ordinamento fiscale statunitense è contemplata analogamente la facoltà di scomputare, nei 5 periodi d'imposta successivi o nei 2 precedenti, eventuali eccedenze di credito verificatesi in un determinato periodo d'imposta (Sec. 904-C dell'International Revenue Code) (33).

Ed infine, anche nel sistema tributario canadese, con riguardo ai tributi pagati all'estero, che si qualificano come imposte sul reddito d'impresa (*business income taxes*), è accordata al contribuente la possibilità di utilizzare l'eccedenza del credito nei 7 periodi d'imposta successivi o nei 3 precedenti all'esercizio in cui si è realizzata (34).

8. La modalità di richiesta della detrazione del credito d'imposta

La norma di cui al comma 3 dell'art. 15 citato dispone che la detrazione del credito d'imposta deve essere chiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate "a titolo definitivo".

(32) L'istituto giapponese del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è doviziosamente delineato nei suoi aspetti peculiari e critici da Hiroshi Kaneko, *Basic Structure of the Foreign Tax Credit; System of Japan*, in "International Bureau of Fiscal Documentation", 1986, pagg. 148 e seguenti; l'Autore rileva che l'ordinamento fiscale giapponese accoglie il principio della tassazione dell'utile su base mondiale ed, al fine di evitare ipotesi di duplice imposizione internazionale, adotta due alternative:

1) far concorrere nella determinazione del reddito netto, quale costo, l'imposta estera;

2) oppure riconoscere il credito d'imposta sui redditi di fonte estera.

I contribuenti hanno il diritto di optare per l'uno o per l'altro metodo. L'opzione è valida per un solo anno e può essere modificata l'anno successivo. Generalmente viene preferita l'ipotesi di cui al punto 2), dimostrandosi essa più conveniente nella generalità dei casi.

Cfr. sul punto anche: Jaap Van Hoorn Jr., *Country Surveys*, in "Operazioni internazionali e fiscalità", *op. cit.*, pagg. 223 e seguenti.

(33) Cfr. J. R. Mogle e B. M. Angus, *Foreign Tax Credits after Tax Reform: the search for Shangri-La*, in "Taxes-The Tax Magazine", dicembre 1987, pag. 921.

In generale, sul tema della detraibilità o meno delle eccedenze di credito, in un'ottica comparatistica, vedasi tra gli studiosi italiani anche T. Di Tanno, *La variabile fiscale interna sui redditi esteri d'impresa*, in "Il Sole-24 Ore", 20 agosto 1988, pag. 9.

(34) Cfr. la Sez. 126 (20) (12) dell'Income Tax Act, la quale preclude l'impiego del meccanismo delineato ad ogni altro tipo di imposta.

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, con evidente carattere sanzionatorio, stabilisce che "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata" (35).

Circa l'interpretazione dell'espressione "imposte pagate all'estero a titolo definitivo", la dottrina (36) si era posta il problema di individuare se la nozione di definitività dell'imposta estera coincidesse o meno con quella di definitività dell'accertamento, una volta ritenuto che il concetto in esame dovesse essere ricavato dall'insieme delle norme tributarie italiane e non già dal diritto interno dello Stato estero (37).

In un primo momento (38), la prassi amministrativa aveva precisato che il credito d'imposta poteva essere fatto valere solo quando il reddito cui si riferisce fosse divenuto definitivo e le imposte estere relative fossero state pagate, anch'esse, in via definitiva.

In seguito, l'Amministrazione finanziaria, richiamata sull'argomento dai timori espressi da un'associazione di categoria, aveva riconosciuto che sia i chiarimenti forniti in sede di istruzioni per la redazione della dichiarazione dei redditi, che il contenuto del suo precedente intervento, non esaurivano

(35) Rilievi critici riferiti alla qualificazione del maggior reddito estero accertato e non dichiarato, ed al coordinamento tra disciplina sostanziale del credito d'imposta per i redditi di fonte estera ed i relativi aspetti sanzionatori, di carattere amministrativo e penale, sono espressi da A. Casertano, *I problemi irrisolti...*, *op. cit.*, pagg. 320 e seguenti.

(36) Al riguardo i contributi di Saviano, *Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*, in "Tributi", 1979, pagg. 52 e seguenti; S. Mayr, *La tassazione...*, *op. cit.*, pag. 820; S. Capolupo, *op. cit.*, pag. 3248; F. Menti, *op. cit.*, pag. 747. Circa la nozione di "definitività", cfr. G. Tremonti, *Imposizione e definitività nel diritto tributario*, Milano, 1977, pagg. 130 e seguenti.

(37) Così M. Ingresso, *op. cit.*, pag. 222, il quale esprime l'opinione che il legislatore italiano altrimenti: "avrebbe inteso la 'definitività' in tanti modi quanti sono i diversi tributi assolti all'estero, con evidente disparità di trattamento".

(38) Circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977, in "Codice il fisco", Istruzioni ministeriali, anno 1977.

Circa la richiesta del credito d'imposta, la circolare in esame impone l'esistenza di "apposito allegato, da cui risultino le condizioni di detraibilità e i dati suindicati, corredato da idonea documentazione rilasciata dallo Stato estero da cui sia rilevabile il reddito definitivamente accertato, la relativa imposta pagata e l'anno di riferimento".

La dottrina è concorde nel ritenere che tale obbligo documentale non sia imposto dalla formulazione normativa: cfr. M. Ingresso, *op. cit.*, pag. 239; Casati, *op. cit.*, pag. 1468; Betti, *Il credito per le imposte pagate all'estero*, in "Corr. Trib.", 1981, pagg. 841 e seguenti.

Sull'argomento, vedasi anche l'accurato studio del Lizzul, *op. cit.*, e contra M. Leo-F. Monacchi-M. Schiavo, *op. cit.*, pag. 140.

tutte le ipotesi riconducibili nelle previsioni degli artt. 18 del D.P.R. n. 597 e 9 del D.P.R. n. 598 (39).

In particolare, l'orientamento ministeriale finiva con l'ammettere che "definitività di imposta" e "definitività dell'accertamento" configurano concetti aventi ciascuno una "rilevanza autonoma", di guisa che "se ad un reddito definitivamente accertato corrisponde un'imposta definitiva, può verificarsi anche il caso che per un reddito ancora suscettibile di rettifica in aumento, e quindi non definitivo, sia stata pagata un'imposta in via definitiva, salvo l'obbligo del pagamento di ulteriori somme d'imposta a seguito di rettifiche in aumento del reddito".

In quella circostanza si chiariva, dunque, che il concetto di definitività dell'imposta pagata coincide "con la irripetibilità dell'imposta stessa, e quindi non possono considerarsi definitive quelle pagate in acconto, in via provvisoria, e quelle, in genere, per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale".

Riesce ora facile comprendere che, salvo il caso in cui il tributo estero sia prelevato con il sistema della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, la detrazione del *Tax Credit* potrà essere fatta valere dal residente in un periodo d'imposta diverso da quello in cui i redditi prodotti all'estero hanno concorso alla formazione del reddito complessivo.

Esemplificando, se il soggetto passivo residente ha percepito redditi di fonte estera che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia nel 1989, ed il prelievo tributario nello Stato estero è avvenuto a titolo definitivo nel 1991, il credito d'imposta, calcolato secondo il menzionato rapporto di detraibilità sulla base dell'imposta italiana liquidata in relazione alla dichiarazione presentata nel 1990, dovrà essere richiesto nella dichiarazione riferita all'anno in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

Pertanto, dall'imposta italiana liquidata per il 1991, potrà detrarsi il credito calcolato sulla base dell'imposta determinata per il 1989.

Il comma 3 dell'art. 15 in esame considera, inoltre, l'ipotesi in cui il reddito estero indicato nella dichiarazione dei redditi, non ancora accertato all'estero in via definitiva, soggiaccia a rettifica in aumento da parte dell'Autorità competente dello Stato estero.

(39) Circolare n. 3/7/36 dell'8 febbraio 1980, in "il fisco" n. 10/1980, pag. 965.

Quale conseguenza del mutato orientamento, il Ministero delle finanze concedeva una sanatoria, consentendo che le imposte pagate all'estero in via definitiva, ma a suo tempo non portate in detrazione nei decorsi periodi di imposta in quanto relative a redditi non ancora definitivamente accertati, potessero essere detratte in occasione della successiva dichiarazione dei redditi.

La disposizione prevede, difatti, che se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione, tenendo conto anche dell'eventuale maggiore reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta (40).

Può accadere, ad esempio, che il contribuente nel 1990 faccia concorrere nella determinazione del reddito complessivo, pari a L. 10.000.000, redditi di fonte estera per L. 5.000.000 e successivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1993, chieda di fruire del credito d'imposta, producendo idoneo certificato rilasciato dall'Amministrazione finanziaria estera da cui risulta nel 1993 un prelievo a titolo definitivo su un reddito estero che, rettificato in aumento, è risultato pari a L. 8.000.000.

L'Ufficio imposte, per quantificare esattamente il *Tax Credit* attribuibile al contribuente nella dichiarazione presentata nel 1994, dovrà procedere alla riliquidazione dell'imposta per il 1990, tenendo conto del maggior reddito accertato.

Qualora, invece, la richiesta avvenga dopo che sia decorso il termine, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, per l'accertamento dei redditi relativi al periodo d'imposta in cui concorrono i redditi prodotti all'estero, lo stesso comma 3 dell'art. 15 stabilisce che la detrazione resta limitata "alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia".

Chiarito il meccanismo di operatività del credito d'imposta, problemi rilevanti conseguono dallo sfasamento temporale tra la manifestazione reddituale in Italia ed il pagamento dell'imposta a titolo definitivo all'estero.

Difatti, come ha argomentato criticamente la dottrina (41), può accadere:

1) che i tributi assolti all'estero siano prelevati su "anticipazioni" corrisposte a favore di un'impresa residente, operante ad esempio nel settore della

(40) Il Menti, *op. cit.*, pag. 748, sottolinea che una nuova liquidazione dell'imposta già pagata può consentire anche in ipotesi di accertamento con rettifica in aumento del reddito nazionale o per indeducibilità totale o parziale delle deduzioni.

(41) Sul tema vedasi le note critiche di G. C. Croxatto, *Redditi prodotti all'estero...*, *op. cit.*, pag. 4882; O. Dini, *op. cit.*, pag. 335; B. Lavagnino, *L'Irpef sui redditi prodotti all'estero*, in "Gazz. Val. Comm. Intern.", 1987, pag. 516; C. Sacchetto e M. Barassi, *op. cit.*, pag. 777; A. Manzitti, *op. cit.*, pag. 30; G. Maisto, *La tassazione dei redditi esteri...*, *op. cit.*, pag. 386; E. Liccardi, *op. cit.*, pag. 68; nonché la Relazione al progetto di testo unico dell'On. Usellini alla Commissione Parlamentare dei Trenta.

cantieristica, in un periodo d'imposta antecedente a quello in cui esse concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia.

In tale fattispecie, la disarmonia temporale tra il criterio di cassa, su cui si fonda il credito d'imposta, ed il criterio di competenza, che disciplina il reddito d'impresa in Italia, impedirebbe il verificarsi di uno dei presupposti peculiari dell'istituto e, pertanto, la fruibilità del medesimo;

2) o, al contrario, che tra anno di tassazione in Italia del reddito di fonte estera ed anno della richiesta della detrazione, per la definitività del tributo estero, lo sfasamento temporale sia addirittura tale da rendere decorso il termine per procedere alla rettifica della dichiarazione.

In entrambe le situazioni si palesa la rigidità del meccanismo di esercizio del diritto alla detrazione ed il pregiudizio arrecabile all'impresa residente.

Malgrado le menzionate discrasie, non ha avuto traduzione normativa la proposta della Commissione parlamentare dei Trenta di "concedere alle imprese che operano mediante stabili organizzazioni all'estero, dotate di contabilità separate, un credito d'imposta in misura forfettaria pari alla quota d'imposta italiana dovuta sul reddito prodotto all'estero".

Condividiamo l'autorevole opinione del Maisto, secondo cui una maggiore elasticità dell'istituto potrebbe essere garantita dal riporto in avanti (per 5 anni) del credito d'imposta.

9. L'accoglimento della cosiddetta "Per-Country Limitation"

Il comma 2 dell'art. 15 citato ribadisce il principio, già sancito dal comma 2 dell'art. 18 del D.P.R. n. 597, secondo cui se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione delle imposte ivi pagate si applica separatamente per ciascuno Stato.

La norma, dettata dalla necessità di un'ordinata contabilità dei crediti (42), sancisce un divieto di compensazione del credito d'imposta, nell'ambito di tutti i redditi di fonte estera, divieto che si concretizza in un vantaggio per l'impresa solo qualora essa subisca delle perdite in alcuno degli Stati in cui svolge la propria attività.

Difatti, in detta ipotesi, verificabile specie nei primi anni di attività all'estero, le perdite, pur es-

(42) Così S. Di Ciaccia, *op. cit.*, pag. 1064; per un esempio numerico cfr. M. Setti, *Il credito d'imposta sui redditi di provenienza estera*, in "Informatore Pirola", 1989, pag. 1749.

Sui vantaggi o meno del metodo della "Per-Country Limitation" e di quello cumulativo del "overall limitation", cfr. A. E. Owens, *The Foreign Tax Credit, Harvard Law School, International Programme*, in "Taxation", 1961, Cambridge, pag. 313.

sendo detraibili dal reddito imponibile prodotto in Italia, non condizionano negativamente il credito d'imposta riguardante altri tributi corrisposti in altri Stati, condizionamento altrimenti evidente in presenza di un sistema di limitazione globale (cosiddetto "Overall Limitation"), caratterizzato dall'applicazione cumulativa delle detrazioni per le imposte pagate all'estero.

L'approccio separato del calcolo del *Tax Credit* si dimostra, invece, meno vantaggioso per l'operatore economico residente che, ad esempio, realizzi contemporaneamente la propria attività in due Stati esteri, di cui uno a più bassa e l'altro a più elevata pressione fiscale rispetto al proprio Stato di residenza.

Difatti, la Per-Country Limitation non consentirebbe, come si è detto, di compensare l'eccedenza di credito d'imposta indetraibile con la differenza negativa tra l'imposta pagata nello Stato estero a più basso gravame fiscale e l'imposta accreditabile in Italia per tale reddito.

La dottrina (43), consapevole delle opportunità e degli inconvenienti relativi ad ognuno dei metodi menzionati, ritiene possibile ed auspicabile l'inserimento di adeguati correttivi normativi all'attuale approccio, atti a garantire l'integrale godimento del credito d'imposta.

10. L'assenza nella normativa interna del cosiddetto "Matching-Credit"

Prima dell'avvento del T.U., gli artt. 30 e 39 del D.P.R. n. 897/1980 avevano introdotto nell'ambito degli artt. 18, ai fini Irpef, e 9 per ciò che concerne l'Irpeg, l'equiparazione tra credito d'imposta ed esenzione o agevolazione del reddito estero.

L'intento legislativo era rivolto a salvaguardare l'operatività del meccanismo del *Tax Credit* (fondato sull'assolvimento dell'imposta all'estero) in particolar modo nei rapporti instaurati con i Paesi in via di sviluppo.

Generalmente, allo scopo di promuovere una politica di incentivazione degli investimenti esteri, tali Paesi sono soliti ricorrere allo strumento delle agevolazioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con riguardo a specifiche categorie di reddito (utili delle imprese, dividendi, interessi, redevances), a periodi di tempo e, talora, ad aree territoriali ben definite.

In assenza di un adeguato meccanismo correttivo nella disciplina del credito d'imposta, il beneficio concesso dal Paese emergente si dimostrava solo apparente in capo all'investitore.

(43) Cfr. G. Maisto, *Imposizione...*, *op. cit.*, pag. 1167. In senso non solo critico, ma anche propositivo, il Manzitti, *op. cit.*, pag. 27.

In realtà si convertiva in un onere tributario, di importo pari al mancato riconoscimento del credito d'imposta, che solo in ipotesi di effettivo pagamento del tributo estero sarebbe stato viceversa fruibile.

In buona sostanza, destinatario del beneficiario risultava essere esclusivamente l'Erario dello Stato esportatore di capitale (44).

Per ovviare agli inconvenienti riferiti, la novella recata dagli artt. 30 e 39 citati prevedeva, pertanto, che lo Stato di residenza accordasse il credito non solo dell'imposta effettivamente pagata all'estero, ma anche della quota di imposta estera che di fatto, a seguito delle agevolazioni, non era stata prelevata.

L'attuale formulazione normativa del credito d'imposta fa permanere, invece, il problema dell'innammissibilità della concessione del *Tax Credit* in presenza di leggi agevolative fiscali nello Stato estero di produzione del reddito.

Ed è indubbio che, in assenza di opportuna disposizione in sede convenzionale o di leggi speciali

(44) Relativamente ai rapporti tra norma interna e "matching credit", antecedentemente all'entrata in vigore del TUIR, cfr. M. Ingrosso, *op. cit.*, pag. 224.

Per recenti spunti critici, vedasi, inoltre, C. Sacchetto e M. Barassi, *op. cit.*, pag. 777; V. Uckmar, *Introduzione*, *op. cit.*, pag. 241.

Sul tema in generale, cfr. la puntuale disamina di M. del Giudice, *Tax Credit e Matching Credit nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni*, in "il fisco" n. 2/1979, pag. 128 e ss.

interne incentivanti gli investimenti esteri in detti Stati in fase di sviluppo industriale, la norma interna, così come concepita, può dimostrarsi fattore deterrente l'intrapresa di iniziative economiche presso quei mercati.

11. Imputazione del credito d'imposta per i redditi esteri prodotti da società personali e da imprese familiari

Il quinto ed ultimo comma dell'art. 15 stabilisce, per garantire l'organicità del sistema e la trasparenza dell'imposizione, che: "per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni ed imprese indicate nell'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita".

Con tale innovazione normativa si intende risolvere in senso positivo il problema posto dalla previgente disposizione e relativo alla non espressa attribuzione del *Tax Credit* ai soci, in occasione di reddito di fonte estera prodotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, ovvero da società di armamento, da società di fatto con oggetto commerciale, da associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti, nonché dalle imprese familiari.

La norma trascura di considerare le aziende coniugali non societarie, disciplinate dall'art. 4 del T.U.